

AULA 'B'



Numero registro generale 17833/2021
Numero sezionale 285/2023
Numero di raccolta generale 9131/2023
Data pubblicazione 31/03/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

P.G.N. 17833/2021

Cron.

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ~~_____~~ - Presidente - Ud. 18/01/2023

Dott. ~~_____~~ - Consigliere - PU

Dott. ~~_____~~ - Rel. Consigliere -

Dott. ~~_____~~ - Consigliere -

Dott. ~~_____~~ - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17833-2021 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale

dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ~~_____~~

3

- ricorrente -

contro

██████████, domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato: ██████████

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 650/2020 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/12/2020
R.G.N. 50/2020;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere
Dott. ██████████

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ██████████ che ha concluso per:
primo motivo rimessione alla Corte di Giustizia,
secondo motivo rigetto;

udito l'Avvocato ██████████

udito l'Avvocato ██████████

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze, in riforma della
decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto della parte
qui resistente a percepire l'assegno sociale previsto
dalla legge nr. 335 del 1995, art. 3, con decorrenza dal
mese di dicembre 2018.

2. Per la Corte territoriale, sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta.

3. In particolare, sussistevano quelli relativi al reddito e all'età anagrafica perché non contestati; risultava accertata, altresì, la permanenza continuativa in Italia da almeno dieci anni.

4. Quanto al requisito relativo al «soggiorno legale», la Corte chiariva che l'interessata (alla prestazione) era madre di un cittadino italiano, in possesso del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs nr. 30 del 2007.

5. La Corte territoriale evidenziava, pertanto, come, nella fattispecie di causa, non fosse pertinente il richiamo, da parte dell'INPS, all'art. 80, comma 19, della legge nr. 388 del 2000 (che, per i cittadini extracomunitari, richiede il permesso di lungo soggiorno ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale) dovendo piuttosto considerarsi la disciplina di cui al D.lgs nr. 30 del 2007 che, da un lato, sancisce la parità di trattamento tra i cittadini italiani e quelli dell'Unione che risiedono nel territorio dello Stato quanto al riconoscimento delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, estende la parità di trattamento ai familiari dei cittadini dell'Unione -e a maggior ragione ai familiari dei cittadini italiani, come nella specie- che siano legalmente soggiornanti in Italia, in base alla carta di soggiorno familiare.

6. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con due motivi.

7. La parte privata è rimasta dapprima intimata ma ha poi depositato procura speciale in forza della quale il suo difensore ha partecipato alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, come modificato dall'art. 20, comma 10, del D.L. nr. 112 del 2008 (conv. in legge nr. 133 del 2008) in relazione all'art. 80, comma 19, della legge nr. 388 del 2000 nonché dell'art. 9 DL nr. 286 del 1998, coordinato con gli artt. 9,10,13,14,17, 19 del D.Lgs. nr. 30 del 2007, per avere la Corte di appello condannato l'INPS al pagamento dell'assegno sociale nonostante la mancanza di prova del possesso del permesso di lungo soggiorno.

9. Con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, e dell'art. 20, comma 10, del D.L. nr. 112 del 2008 (conv. in legge nr. 133 del 2008) e dell'art. 9, comma 12, del D. Lgs. nr. 286 del 1998, in relazione agli artt. 2697 cod.civ., 43 cod. civ. e 115 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello omissso di accertare il requisito reddituale e la permanenza in via continuativa per dieci anni in Italia della sig.ra Abdelghani.

10. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, per stretta connessione, sono nel complesso da respingere.

11. Essi richiedono un breve *excursus* della normativa di riferimento.

12. L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e

abituamente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.

Numero registro generale 17833/2021

Numero sezionale 285/2023

Numero di raccolta generale 9131/2023

Data pubblicazione 31/03/2023

13. Successivamente, la legge nr. 40 del 1998, art. 39, ha effettuato l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali.

14. La legge nr. 388 del 2000, art. 80, comma 19, ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La carta di soggiorno, infatti, è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*id est*: soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al D.Lgs. nr. 286 del 1998, art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, e ha, quindi, assunto la denominazione di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, dalla disposizione finale di cui al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, art. 3.

15. Infine, il D.L. nr. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

16. Nella fattispecie di causa, il beneficio dell'assegno sociale è stato, però, richiesto da una cittadina straniera, familiare (*id est*: madre) di un cittadino italiano.

17. Come osservato dalla Corte territoriale, viene, perciò, in rilievo il D.Lgs. nr. 30 del 2007, di attuazione

della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare.

18. Per quanto di maggiore interesse, l'art. 10, al comma 1, prevede che «i familiari (tra questi, l'ascendente ex art. 2, primo comma, nr. 4) del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro [...] trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione». Al comma 4, è, quindi, stabilito che la carta di soggiorno di «familiare di un cittadino dell'Unione» ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio. Il familiare ha possibilità di acquisire «il diritto di soggiorno permanente» se soggiorna legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione (art. 14).

19. L'art. 19, ai commi 2 e 3, sancisce, poi, la parità di trattamento tra i cittadini italiani e di quelli dell'Unione e la estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano legalmente soggiornanti. Testualmente, nella parte che più interessa, l'art. 19, commi 2 e 3, prevede: «2. [...] ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza

sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge».

20. Infine, l'art. 23 estende le disposizioni del decreto legislativo, se più favorevoli, ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

21. Stima il Collegio che, avuto riguardo al complesso delle disposizioni richiamate, sia corretta la ricostruzione normativa operata dalla sentenza impugnata nella parte in cui distingue, ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale, la posizione dei cittadini stranieri, in via generale, e quella dei familiari (stranieri) di cittadini italiani o di altri Stati dell'UE che esercitano il diritto al ricongiungimento familiare.

22. Solo per i primi, il diritto interno àncora l'attribuzione delle prestazioni al permesso di soggiorno di lunga durata; per gli altri, è necessario e sufficiente il possesso della carta di soggiorno familiare, ovviamente nella ricorrenza degli ulteriori requisiti di legge.

23. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi sviluppati dall'INPS con il primo motivo, trattandosi, in relazione alla parte qui interessata, di familiare di cittadino italiano, legalmente soggiornante in Italia, ai sensi del citato art. 10 del D. Lgs. nr. 30 del 2007, e tanto assorbe ogni ulteriore profilo controverso in causa.

24. Venendo agli altri presupposti costitutivi del diritto, la sentenza impugnata ne ha accertato ugualmente la sussistenza.

25. In particolare, da un lato, ha ritenuto non in contestazione il requisito reddituale e di età (v. pag. 4, 5° cpv. della sentenza impugnata), dall'altro, ha giudicato

sussistente «la permanenza in Italia da almeno dieci anni senza soluzione di continuità» (v.pag. 9, 5° cpv., sentenza impugnata).

Numero registro generale 17833/2021

Numero sezionale 285/2023

Numero di raccolta generale 9131/2023

Data pubblicazione 31/03/2023

26. Le censure, *sub specie* di violazione di legge, si limitano ad una critica generica dell'*iter* argomentativo che sorregge la decisione, attraverso l'improprio richiamo delle regole contenute negli artt. 2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. (per tutte, più di recente, v. Cass. nr. 9225 del 2022). Come tali, sono, *in parte qua*, inammissibili.

27. In definitiva, il ricorso va, complessivamente, rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della sola partecipazione della parte intimata alla discussione orale.

28. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*, se dovuto.

Numero registro generale 17833/2021

Numero sezionale 285/2023

Numero di raccolta generale 9131/2023

Data pubblicazione 31/03/2023

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 18
gennaio 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE